

**DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – ISTANZA DI ACCESSO – PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO -- REQUISITI – INDIVIDUAZIONE**

**Consiglio di Stato, Sez. VI – Sentenza 6 giugno 2006, n. 3397**

Deve essere accolto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione a fronte di una istanza di accesso a documenti amministrativi, qualora, pur in presenza di una risposta fornita dall'amministrazione alla richiesta di accesso, quest'ultima non appaia integrare i contenuti essenziali che obiettivamente implicano l'accoglimento dell'istanza e, tantomeno, la legittima e possibile specificazione di quali documenti siano in ipotesi oggetto di tutela della riservatezza di terzi, con l'indicazione delle relative motivazioni. La mera convocazione presso gli uffici dell'Amministrazione per una data e un orario specificati, sia pure con l'indicazione del responsabile del procedimento, al fine di effettuare "comunicazioni" riferibili alla richiesta di accesso, non contiene quella espressa determinazione di consenso all'accesso, connessa all'insieme dei documenti elencati nell'istanza dell'interessato e alla modalità di accesso da questi indicata (estrazione copia), determinazione che costituisce l'unico contenuto possibile di un provvedimento di accoglimento dell'istanza in questione. La risposta fornita dall'Amministrazione, pertanto, è affetta dalla lamentata "vaghezza", ossia dalla imprecisione e equivocità di contenuti che la rendono, obiettivamente, più un'immotivata statuizione interlocutoria che un tempestivo accoglimento, lasciando aperta la possibilità di un diverso esito, rispetto a quello favorevole, emergente proprio in occasione della convocazione e delle "comunicazioni" relative.